

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano i rapporti tra il compratore e la Grazioli Remac s.r.l., di seguito l'azienda.

1. I contratti che verranno stipulati si intendono disciplinati dalla legge italiana e dalle seguenti condizioni, fatte salve diverse pattuizioni concordate per iscritto; inoltre si intendono conclusi nel momento della firma, oppure al momento in cui l'azienda riceve l'accettazione incondizionata della proposta.
2. Pesi, dimensioni, capacità, portate, ed altri dati hanno carattere indicativo e non sono impegnativi se non esplicitamente richiamati per iscritto.
3. L'azienda si attiene alle norme di costruzione e di sicurezza vigenti in Italia; il compratore si assume il rischio di una eventuale non corrispondenza tra le norme italiane e quelle in vigore nel paese di utilizzo delle macchine. L'azienda fornisce al compratore macchine rispondenti alla normativa "CE", complete di documentazione idonea e, in caso di macchine circolanti su strada, gli fornisce tutti i documenti (in base alle norme italiane e/o europee) necessari per ottenere il libretto di circolazione. L'azienda non si assume responsabilità per gli attrezzi circolanti non omologati fatti su specifica richiesta del cliente o da lui voluti senza collaudo.
4. I prezzi si intendono franco fabbrica, Ex – Works , e ciò anche quando sia pattuito che la spedizione venga curata dal venditore, pur restando inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del compratore. Sino al momento del pagamento del prezzo, i prodotti consegnati restano di proprietà dell'azienda nella misura permessa dalla legge italiana (art. 1523 e segg. del C.C.; condizione sospensiva con riserva di proprietà).
5. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, secondo le seguenti modalità:
 - a) 30% quale conferma d'ordine
 - b) 70% a merce prontaQualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà all'azienda il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto in corso, nonché il diritto al risarcimento di eventuali danni. Confermiamo pure il diritto di ottenere eventuali interessi di mora al tasso da stabilirsi. L'azienda esigerà il pagamento immediato del saldo qualora cambiali / rate, ricevute o accordate quale pagamento, non verranno regolate alle relative scadenze. Il compratore è tenuto al pagamento anche in caso di contestazione, controversia o difetti della merce. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati a persona non munita di regolare mandato dell'azienda. Qualora l'azienda ritenesse che il compratore possa divenire insolvente, potrà chiedere il pagamento anticipato dell'intero prezzo o una fideiussione a copertura.
6. Nel caso di deposito presso i magazzini del cliente resta inteso che le macchine sono di esclusiva proprietà dell'azienda fino alla formale richiesta di fatturazione. La quotazione di vendita sarà quella risultante dal listino in vigore al momento della richiesta di fatturazione. Gli attrezzi posti in conto deposito dovranno essere fatturati, o resi, entro un anno dal deposito, se non altrimenti previsto. Per quanto non espressamente previsto si richiama alle norme del C.C. sul deposito (esclusi artt. 1774 e 1781) e, per quanto applicabile al contratto estimatorio.
7. L'azienda si impegna a rimediare, durante il periodo di sei mesi, a qualsiasi vizio della cosa, conseguente a difetti di materiale o di costruzione, purché il vizio le venga notificato entro 15 gg. dalla scoperta. La garanzia non si applica però alle parti non prodotte dall'azienda (per le quali ci si limita alla sostituzione in misura della garanzia data dal produttore) né alle parti consumabili. L'azienda si limiterà alla riparazione e/o sostituzione delle parti difettose. Tali parti dovranno essere inviate all'azienda a spese del compratore e, sempre a sue spese, l'azienda provvederà a

rispedirglielie. La garanzia non si applica a difetti derivanti da un uso o manutenzione scorretti, comunque non conformi alle condizioni di impiego raccomandate dall'azienda, nonché conseguenti a modifiche o riparazioni effettuate senza il consenso del personale tecnico indicato dall'azienda.

- 8.** Si considera a tutti gli effetti luogo di esecuzione delle obbligazioni suddette la sede dell'azienda venditrice. Per tutte le controversie che dovessero sorgere, Foro competente è quello di Brescia.